



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/143/SR2/C13-C7

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105, RECANTE “DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE, DI PROCESSO CIVILE,  
DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, DI RECUPERO DALLE  
TOSSICODIPENDENZE, DI SALUTE E DI CULTURA, NONCHÉ IN  
MATERIA DI PERSONALE DELLA MAGISTRATURA E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  
28 agosto 1997, n. 281**

*Punto 2) Odg Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, con la richiesta di valutare le seguenti osservazioni:

- a) va precisato che alcune attività di antincendio boschivo, svolte dalle Regioni con il proprio personale o tramite il Volontariato, prevedono l’uso delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, finalizzate anche a prevenire o contrastare gli incendi. Tali attività, per fattori esterni o anche per errori involontari di valutazione, potrebbero generare incendi boschivi ovvero ulteriori espansioni in caso di incendi in atto.

Il timore evidenziato dalle Regioni è che l’inasprimento della sanzione previsto dalla norma possa far decidere per altre attività lavorative i nuovi assunti o, peggio ancora, ulteriormente scoraggiare il personale operante nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi con la prematura fuoriuscita dai ruoli, nonché scoraggiare la partecipazione dei cittadini alle attività di Volontariato.

Si verrebbe quindi a creare un ulteriore depauperamento delle risorse umane disponibili rispetto ad una situazione già molto delicata.

Si ricorda inoltre che già il decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 prevedeva una simile disposizione all’art. 6, comma 1, lett. b), che in fase di conversione in legge (8 novembre 2021, n. 155) venne espunta.

Considerato quanto sopra, si propone di:

- espungere, in sede di conversione, la lettera c) del comma 1 dell’art. 6,

o, in alternativa, apportare la seguente modifica:

- al comma 1, lett. c), dell’art. 6 le parole “altri o con” sono sostituite della parola “altri, tramite”.

L’emendamento è finalizzato a voler chiarire che il fatto doloso perseguibile è nell’aver tratto profitto per sé o per altri e che non costituisce un ulteriore fattispecie;

- b) necessità di fissare un tetto minimo al finanziamento di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, stante la estrema variabilità dell'ammontare delle somme di cui si tratta;
- c) necessità del coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella composizione della istituenda Commissione nazionale di valutazione delle richieste di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105.

Roma, 6 settembre 2023